



COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo

Via Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA - Tel. 0363/324811 fax 0363 828122
Posta elettronica- info@comune.mozzanica.bg.it codice fiscale e partita IVA n. 00307380162
PEC - Posta elettronica certificata - info@pec.comune.mozzanica.bg.it

Prot. n. 4817

N. Reg. Ordinanze n° 8

**LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE
ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE QUALE MISURA DI
CONTENIMENTO DI ASSEMBRAMENTI SU AREE PUBBLICHE IN
OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA “SAGRA 2021”**

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per la prima volta lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i successivi atti di proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale;

DATO ATTO che con Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale;

RITENUTO,

- in occasione della sagra del paese, essendo ancora in corso l'emergenza epidemiologica, di istituire limiti e prescrizioni nella vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e bevande analcoliche, in contenitori di qualsiasi genere, presso tutti gli esercizi commerciali di vicinato, le medie strutture di vendita, gli esercizi artigianali, i distributori automatici ed i pubblici esercizi;
- di istituire il divieto di consumo e la detenzione finalizzata al consumo di bevande alcoliche e analcoliche su aree pubbliche o private d'uso pubblico in un contesto di acclarato assembramento di persone;

CONSIDERATO che gli assembramenti su area pubblica, soprattutto nel caso non vengano rispettate le regole di distanziamento sociale, rappresentano veicoli di potenziale contagio del virus COVID-19;

RILEVATO che nell'ambito delle aree prospicienti gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali, pur essendosi in parte ridimensionati gli assembramenti di persone, in ottemperanza alle norme nazionali e regionali in tema di distanziamento sociale, nel rispetto tra l'altro del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, il fenomeno non risulta ancora completamente debellato;

CONSIDERATO, in particolare, che gli assembramenti sono particolarmente facilitati e motivati dal consumo collettivo di bevande alcoliche e analcoliche, soprattutto fuori delle aree dei plateatici dei pubblici esercizi;

CONSIDERATO altresì che il fenomeno, seppur mostrante incoraggianti segni di miglioramento, non è superato, posto che nel territorio della Regione Lombardia sono ancora presenti in numero degno di attenzione sia nuovi casi di contagio che, purtroppo, decessi a causa della malattia da Coronavirus;

RITENUTO necessario, al fine di scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi, adottare tutte le possibili azioni idonee a far cessare gli accennati assembramenti fino a mutate esigenze;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, a mezzo del quale il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale;

ORDINA

Fatti salvi eventuali successivi provvedimenti nazionali e regionali nonché di eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, con decorrenza dal 24 settembre e fino al 27 settembre 2021, e dalle ore 20:00 di sabato 2 ottobre alle ore 6:00 di domenica 3 ottobre, su tutto il territorio comunale,

a) dalle ore 20,00 alle ore 6,00 il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche, di qualsiasi gradazione e in contenitori di qualsiasi genere, presso tutti gli esercizi commerciali di vicinato, le medie strutture di vendita, gli esercizi artigianali, i distributori automatici ed i pubblici esercizi.

La consumazione di bevande alcoliche e analcoliche è consentita unicamente all'interno dei pubblici esercizi ed all'esterno degli stessi, esclusivamente nell'ambito delle aree in concessione ed esclusivamente con servizio al tavolo, nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia.

b) il divieto di consumo e la detenzione finalizzata al consumo di bevande alcoliche e analcoliche su aree pubbliche o private d'uso pubblico, in un contesto di acclarato assembramento di persone.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n° 19, così come modificato dalla Legge di conversione n°35/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:

1. Commercianti di Mozzanica;
2. Prefetto di Bergamo;
3. Comando dei Carabinieri di Caravaggio;
4. Questore della Provincia di Bergamo;
5. Comando del Corpo di Polizia Locale.

La presente ordinanza, della cui esecuzione è incaricato il Comando del Corpo di Polizia Locale, sarà pubblicata all'Albo comunale, sul sito internet del Comune e verrà divulgata alla popolazione mediante affissione negli appositi spazi.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00.

I N F O R M A

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

Dalla Residenza Municipale, li 23/09/2021

IL SINDACO
Tassi Bruno



